

**Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Exit Strategy e Grace Period**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Erogazione dei servizi**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Livelli di Servizio**

**Articolo 11 S: Servizi Professionali**

**Articolo 12 S: Penali**

**Articolo 13 S: Corrispettivo**

**Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel contratto**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G Incompatibilità**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) L'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 03 dicembre 2018;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8329020CBA;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; *<eventuale, l'Allegato V*, il contratto di avvalimento; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) con la determinazione n. 149 del 4 giugno 2014, l'INAIL ha approvato la propria versione del Patto di Integrità valido per tutte le procedure di affidamento contrattuale, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti delle imprese che partecipano alle gare di appalto. Il patto di integrità costituirà una parte integrante dei contratti stipulati dall'Istituto e rappresenta una delle misure attuative delle strategie previste dal Piano nazionale anticorruzione;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.;
  - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.



**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S**

**OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'INAIL nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento dei servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure, il cui dettaglio è riportato nel paragrafo 5 dell'Allegato 2 – Capitolato tecnico Parte II, da eseguirsi conformemente ed esclusivamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché a quanto espresso nel documento AGID nominato "Classificazione CSP" (Allegato 11) - scaricato dal Portale AGID alla data di invio dei dati (21/11/2018) ai fini della qualifica CSP, contenente le informazioni preliminari ai fini dell'avvenute inserimento di Microsoft tra i CSP qualificati inseriti nel registro pubblico esposto nell'ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018 e allegato al presente contratto -, e precipuamente quanto espresso in:

- ✓ Sezione 3;
- ✓ Sezione 4;
- ✓ Sezione 5 (Servizio IaaS n.1);
- ✓ Sezione 5 (Servizio IaaS n.2);
- ✓ Sezione 6 (Servizio PaaS n. 1);
- ✓ Sezione 6 (Servizio PaaS n. 2);
- ✓ Sezione 6 (Servizio PaaS n. 3);
- ✓ Sezione 6 (Servizio PaaS n. 4).

Il documento AGID nominato "Classificazione CSP" deve intendersi prevalente in caso di contrasto con disciplina contenuta in altri documenti allegati al presente contratto.

L'oggetto dell'esigenza espressa da INAIL, riguarda l'acquisizione di:

- a) servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure **"Server and Cloud Enrollment (SCE)" per Government Partner**, tipologia di Unit: **SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001**,

- b) servizi professionali,

suddivisi in fornitura base per 24 mesi e opzionale per 12 mesi, entrambi dettagliatamente descritti nel paragrafo 5 dell'Allegato 2 – Capitolato tecnico Parte II.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. I servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le sedi INAIL individuate dall'Istituto.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire all'Amministrazione di effettuare l'accesso all'ambiente Cloud dove fruire dei servizi richiesti; il Fornitore invierà contestualmente una comunicazione formale via PEC, alla casella di posta \_\_\_\_\_, di avvenuta disponibilità dell'ambiente Cloud e dei servizi acquisiti alla Committente.
6. Il Fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo/di collaudo contenente una proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di termini per l'attivazione, e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
8. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine **al massimo** entro lo spirare di 36 mesi (24 base + 12 opzionali) decorrenti dalla "Data di accettazione del servizio" del servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, con facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. A riguardo, si precisa che la durata deve intendersi distinta in un modulo base di 24 mesi che può essere estendibile per ulteriore periodo opzionale di durata 12 mesi al verificarsi della condizione che non sia avvenuta attività di migrazione su nuovo CSP che verrà individuato per mezzo della iniziativa Consip in tema di public Cloud IaaS –PaaS (*Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 3)*).
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono



pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Committente.

3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla



conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
8. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del



contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto >.

## **ARTICOLO 5 S**

### **EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD**

1. Il Fornitore si obbliga a fornire supporto alla Committente nell'attività di Exit strategy che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale del contratto, ovvero, se prima della scadenza naturale, l'Exit strategy dovrà essere comunicata al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso (cd. Grace period), e consisterà in un supporto all'individuazione dei dati oggetto di migrazione.
2. Il Fornitore, inoltre si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati sul cloud al termine della fase di Exit strategy, nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.
3. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate da INAIL.
4. Al momento della scadenza naturale del contratto, il Fornitore non avrà più titolo per emettere fatture, in quanto deve intendersi attivato il Grace period, per un periodo massimo di 30 giorni, durante il quale la Committente si riserva di procedere al rinnovo del contratto, anche con altro service provider di cloud ovvero alla migrazione dei servizi (Exit strategy) senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, che dovrà avvenire entro il Grace period.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce che i servizi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
3. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del servizio" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
5. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 7 S**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





## SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 8 S

### EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. L'erogazione dei servizi IaaS e PaaS oggetto di acquisizione dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

## ARTICOLO 9 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, i servizi IaaS e PaaS, e relativi servizi professionali, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, dovrà consegnare un "Piano Operativo/di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa, con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lettera:
  - a) per la fornitura di servizi Cloud IaaS e PaaS del Cloud pubblico Microsoft Azure, la prima volta, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente con cadenza trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  - b) per i servizi di consulenza specialistica, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della "Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese" prodotta dall'Impresa.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio" con riferimento ai servizi di cui al precedente comma 4, punti a) e b), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. La conformità della fornitura dei servizi Azure di cui al precedente comma 4, punto a) sarà accertata attraverso il controllo della disponibilità dei servizi acquisiti attraverso il portale Azure.
9. Nel caso della verifica di conformità relativa ai servizi di consulenza specialistica, l'Impresa consegnerà a INAIL un documento denominato "Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese", in relazione ai servizi erogati dalla stessa nel trimestre solare precedente.
10. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell'Amministrazione.
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il verbale di positivo esito o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
18. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.
19. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **ARTICOLO 10 S**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Le modalità di erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato 11 - Classificazione CSP (Documento AGID).
2. Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per la soluzione di tali problematiche, contattando il Responsabile della fornitura a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti. Tali canali di contatto saranno utilizzati dalla Committente anche per richiedere giorni persona dei servizi professionali di cui al successivo Art. 11 S.

## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZI PROFESSIONALI**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all'art. 1 S comma 1, lettera b), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a **600** giorni persona (**400** per la fornitura base e **200** per quella opzionale). La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti, di cui al precedente Art. 10 S comma 2.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato 12 S "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante Rapporto di intervento emesso dal Fornitore e sarà sottoposto all'approvazione della Committente.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.

5. I servizi professionali e le figure professionali che li erogano sono dettagliatamente descritti nel paragrafo 7.5 del Capitolato tecnico.
6. I servizi verranno svolti presso la sede di Roma della DCOD sita in via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33 – 00145 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 18:00.
7. Entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, il Fornitore dovrà presentare ad INAIL, per la dovuta approvazione, i CV delle risorse proposte per l'erogazione dei servizi professionali, nonché idonea documentazione comprovante il possesso delle certificazioni richieste nel paragrafo 7.5 dell'Allegato 2 – Capitolato tecnico Parte II. Qualora i CV presentati non dovessero essere ritenuti idonei da INAIL, il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, dovrà entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di non idoneità presentare nuovi CV rispondenti a quanto previsto nel Capitolato tecnico, nonché idonea documentazione comprovante il possesso delle certificazioni richieste nel paragrafo 7.5 dell'Allegato 2 – Capitolato tecnico Parte II.

## ARTICOLO 12 S

### PENALI

1. Qualora il Fornitore non fornisca alla Committente il supporto richiesto sull'attività di exit strategy, di cui al precedente Art. 5S, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna del *Piano operativo/di collaudo*, di cui al precedente Art. 1 S comma 6, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
3. Per ogni giorno di ritardo sui termini di comunicazione del nominativo del Responsabile della Fornitura, di cui al precedente Art. 1 S comma 8, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
4. Per ogni giorno di ritardo sui termini di comunicazione, di cui al precedente Art. 4 S comma 7, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di erogazione dei servizi, di cui al precedente articolo 8 S, comma 1, si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1.
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espresse nel *Piano operativo/di collaudo* approvato, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
7. Qualora la verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S, comma 4, lettera:



- a) applicherà una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 1 per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva;
  - b) applicherà una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 2 per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva.
8. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di fornitura delle informazioni, di cui al successivo articolo 13 S, comma 6, si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1.
9. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1‰ (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
10. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1‰ (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
11. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2008, nonché anche di una delle certificazioni rilasciate al Fornitore o, comunque, relative alla erogazione dei servizi on line:
- i. standard tecnici utilizzati per la progettazione e la gestione dell'infrastruttura cloud (pagg. 7/8/9 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - ii. applicazione di procedure e metodi standard per la gestione tempestiva ed efficiente di ogni cambiamento nell'ambito dell'infrastruttura cloud (change management) (pagg. 10 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - iii. processi di gestione degli incidenti (incident & problem management) (pagg. 10 di 80 del documento "Classificazione CSP");
  - iv. possesso della certificazione ISO/IEC 27001 estesa con i controlli degli standard ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 relativamente all'infrastruttura cloud (Numero della certificazione ISO/IEC 27001);
  - v. gestione della configurazione (configuration management) (pagg. 21 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - vi. documentazione relativa alla compliance rispetto alle buone pratiche presenti nello standard ISO/IEC 20000-2 (pagg. 21 di 80 del documento "Classificazione CSP");
  - vii. gestione della configurazione (configuration management) (pagg. 33 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - viii. documentazione relativa alla compliance rispetto alle buone pratiche presenti nello standard ISO/IEC 20000-2 (pagg. 33 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - ix. gestione della configurazione (configuration management) (pagg. 44 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
  - x. documentazione relativa alla compliance rispetto alle buone pratiche presenti nello standard ISO/IEC 20000-2 (pagg. 33 di 80 del documento AGID "Classificazione CSP");
- la Committente si riserva di applicare una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo" comma1 lett. a) per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



12. Per ogni 60 minuti di ritardo rispetto al livello di servizio garantito da dichiarare obbligatoriamente [Maximum first support response time(in minuti)], così come espresso in sede di documento AGID "Classificazione CSP", rilevato su base mensile, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo per i servizi cloud Azure di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo" comma 1 lett. a) per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
13. Per ogni 0,5 punto di percentuale più basso rispetto al livello di servizio garantito da dichiarare obbligatoriamente [Availability (in percentuale)], così come espresso in sede di documento AGID "Classificazione CSP", e rilevato su base mensile, la Committente si riserva di applicare una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo per i servizi cloud Azure, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo" comma 1, lett. a).
14. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di erogazione dei servizi, di cui al precedente articolo 11 S, comma 3, si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,2 (zero virgola due) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera b).
15. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza relative alla Privacy, di cui al successivo art. 17 S, dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) una tantum.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
20. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 12 S, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



## ARTICOLO 13 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, relativo all'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_); il corrispettivo annuale complessivo, relativo all'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:
  - a) il corrispettivo contrattuale per i servizi del Cluod pubblico Microsoft Azure **"Server and Cloud Enrollment (SCE)" per Government Partner**, tipologia di Unit: **SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
  - b) il corrispettivo totale per l'intero periodo di vigenza contrattuale (base + opzionale) per i **Servizi professionali** di cui all'art. 11 S per il quale è prevista una gestione a "tempo e spesa", è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ed è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, come risultante dal consuntivo riportato nei vari *Rapporti di intervento* approvati dalla Committente, di cui al precedente Art. 11 S comma 4, e sulla base della tariffa indicata al successivo comma 2.
2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

| Figura professionale               | Euro/giorno                 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Architetto specialista di prodotto | € _____, ____ = (____/____) |
| Specialista Senior di prodotto     | € _____, ____ = (____/____) |
3. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura di ogni singola unità elementare elaborativa **Unit** di tipo SKU **codice prodotto: 6QK-00001** è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
4. Il ribasso percentuale del prezzo della Unit offerta, rispetto al listino ufficiale di Microsoft Azure, è pari allo \_\_\_\_\_%.
5. Qualora il listino ufficiale di Microsoft Azure, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse subire una variazione al ribasso, il prezzo unitario della Unit, di cui al precedente comma 3, verrà ribassato rispetto al nuovo listino vigente, della stessa percentuale di ribasso di cui al precedente comma 4. Tale variazione del prezzo della Unit entrerà in vigore dal mese successivo a quello di pubblicazione ufficiale da parte di Microsoft del listino di Microsoft Azure.
6. Ogni variazione del listino ufficiale di Microsoft Azure dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Committente entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi.
7. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
12. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

## ARTICOLO 14 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
  - a. con riferimento ai servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure **"Server and Cloud Enrollment (SCE)" per Government Partner**, tipologia di Unit: **SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001**, di cui all'art. 13 S comma 1 lettera a), per tutta la durata del periodo contrattuale, potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla **"Data di accettazione del servizio"** di cui all'art. 9 S comma 7,
  - b. con riferimento ai soli **Servizi professionali** di cui all'art.13 S comma 1 lett. b), potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, sulla base del Rapporto di intervento di cui al precedente art. 11 S comma 4, a decorrere dalla relativa **"Data di accettazione del servizio"** di cui all'art. 9 S comma 7.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma





che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Si precisa che:

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo: i) verbale positivo di verifica di conformità;
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo: i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) Rapporto di intervento.

6. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

| CODICE<br>UNIVOCO<br>UFFICIO | RIFERIMENTO<br>AMMINISTRAZIONE | CODICE CIG | AUTORIZZAZIONE<br>ALLA<br>FATTURAZIONE |
|------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| 81GXA9                       | CiPa                           | 8329020CBA | Inserire codice AF                     |

7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 5, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_."
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario > *<in caso di acquisti per*



**Consip:** La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.

10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, del Contratto.
14. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

## **ARTICOLO 15 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 16 S comma 1.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:\_\_\_\_\_

a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

## ARTICOLO 16 S

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del



bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 17 S PRIVACY**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono i servizi descritti all'art. 1 "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione".

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare*

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



*un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*,

tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

6. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- la redazione del Piano di Sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 GDPR;
- i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.

- j) **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

**<Oppure> 2) (Autorizzazione specifica)** Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

7. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza



specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 12 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

8. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
9. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;





10. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
11. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. \_\_\_\_ S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
13. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione;
14. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
15. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
16. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





- e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
  18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
  19. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
  20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S – Durata;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di Servizi cloud Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL – ID 2294

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S – Exit Strategy e Grace Period;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 11 S: Servizi Professionali

Articolo 12 S - Penali;

Articolo 15 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 17 S – Privacy;

**riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 11 G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G – Risoluzione.

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Firma digitale: n. \_\_\_\_\_